

Edizione di giovedì 14 settembre 2023

NEWS DEL GIORNO

[Prestazioni all'estero e prova esistenza in vita: le istruzioni Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Reddito da lavoro prestato all'estero: ultimi orientamenti AdE](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: modalità di selezione Responsabile scientifico Visitinps Scholars](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Concetto di subordinazione e prestazioni di natura intellettuale](#)
di Redazione

BLOG

[Istruzioni AdE per tassazione smart working](#)
di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

Prestazioni all'estero e prova esistenza in vita: le istruzioni Inps

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 12 settembre 2023, n. 3183](#), fornisce le indicazioni inerenti alle modalità di accertamento dell'esistenza in vita in relazione al pagamento a soggetti residenti all'estero.

L'istituto torna su questo argomento, già trattato con messaggio n. 794 del 23 febbraio 2023, mediante il quale aveva definito le modalità operative inerenti all'epoca a soggetti residenti nel continente americano, in Asia, estremo Oriente, paesi scandinavi, stati dell'est Europa e paesi limitrofi, per fornire le indicazioni a favore di coloro che dimorano in Europa, Africa, ed Oceania, con esclusione delle zone già in precedenza interessate.

Tale operazione, che sarà curata da Citibank N.A. sarà avviata a partire dal 20 settembre 2023, per concludersi entro il 18 gennaio 2024.

Nei confronti di coloro che entro tale data non produrranno la prova dell'attestazione in vita, la rata di febbraio 2024 verrà erogata in contanti – laddove possibile – presso gli sportelli Western Union, ed in caso di mancata riscossione, ovvero di prova dell'esistenza in vita, il pagamento sarà sospeso da marzo 2024.

Al fine di razionalizzare e semplificare tale attività, il pagamento non sarà effettuato in quei paesi con i quali sono in vigore accordi di collaborazione e scambio informativo nei confronti dell'Inps.

Per quanto concerne le concrete modalità di prova di esistenza in vita, sono previste tre modalità di formato: cartaceo, tramite portale web e per fatti concludenti, decorsi i termini di cui sopra, in caso di riscossione del pagamento in contanti.

Per quello che riguarda la riemissione delle rate eventualmente non corrisposte nel periodo di sospensione, la richiesta deve essere fatta alla struttura territoriale Inps competente che concretamente eroga la prestazione.

Master di specializzazione

Welfare aziendale e politiche retributive

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Reddito da lavoro prestato all'estero: ultimi orientamenti AdE

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023](#), fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 51 comma 8 – bis del Tuir, che prevede un particolare regime di imposizione fiscale per i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'istanza è stata avanzata da parte di una società che ha significato la situazione di un proprio dipendente, regolarmente distaccato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2023 presso una propria consociata con sede in Germania, e ricoprente il ruolo di amministratore delegato.

Nell'istanza viene anche precisato che nell'anno 2022 il soggetto in questione ha mantenuto la propria residenza fiscale in Italia, quale centro dei propri interessi personali ed in virtù della permanenza entro i confini nazionali della famiglia.

Oggetto di chiarimento è la situazione per l'anno 2023, ove tra l'altro, il lavoratore distaccato in Germania, nell'esercizio della sua prestazione lavorativa, ha effettuato anche trasferte in altri paesi, tra cui l'Italia.

Il dubbio insinuato è quindi quello della concreta possibilità di applicare il particolare regime di cui all'art. 51 comma 8 – bis in ragione del potenziale mancato soggiorno al di fuori dei confini nazionali per più di 183 giorni.

Sul punto, la risposta ad interpello precisa come l'applicazione di tale regime presuppone la contemporanea sussistenza di una pluralità di requisiti, tra i quali:

- la possibilità di applicare concretamente un raccordo con uno dei livelli e dei settori indicati nella codificazione delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal Ministero;
- la circostanza che la prestazione sia resa all'estero in via esclusiva, in maniera stabile e costante nell'arco di tempo prestabilito.

Per quello che riguarda il requisito del periodo superiore a 183 giornate, la risposta ad interpello, citando fonti di prassi amministrativa precedenti, ribadisce come tale soglia non sia

riferita al singolo anno solare, ma alla durata della stabile collocazione al di fuori del territorio nazionale.

Viene poi specificato che tale periodo di 183 giorni, può anche essere frazionato e non per forza continuativo, e che a tal fine, nel computo di tali periodi vengono considerati anche ferie, festività e riposi settimanali.



e Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

TeamSystem

Master di 5 incontri

IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0

Digital transformation per un nuovo modello di organizzazione HR

SCOPRI DI PIÙ

NEWS DEL GIORNO

Inps: modalità di selezione Responsabile scientifico Visitinps Scholars

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 12 settembre 2023, n. 3180](#), fornisce le indicazioni utili ai fini della ricerca della figura di Responsabile scientifico del programma Visitinps Scholars.

Le funzioni che dovranno essere assolte da tale figura saranno tra le altre:

- convocare e presiedere le riunioni del Comitato scientifico;
- organizzare, supervisionare e coordinare le attività dei ricercatori;
- fornire attestazione circa il compimento del percorso formativo dei ricercatori.

La figura del Responsabile scientifico deve possedere tali caratteristiche:

- presentare un elevato profilo scientifico in materia di mercato del lavoro e welfare;
- esperienza almeno quinquennale di direzione scientifica e/o amministrativa di attività di ricerca;
- conoscenza della lingua italiana ed inglese;
- esperienza almeno quinquennale di docente in ambito universitario, pubblico o privato, nazionale ed internazionale.

NEWS DEL GIORNO

Concetto di subordinazione e prestazioni di natura intellettuale

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 giugno 2023, n. 18254, ha stabilito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. In tema di contratti a termine, non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per compimento del termine apposto al contratto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, allorché la volontà di recedere sia espressa in forma scritta, temporalmente identificata, semanticamente non equivocabile.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

BLOG

Istruzioni AdE per tassazione smart working

di **Roberto Lucarini**

Al centro di un recente intervento dell'AdE, circolare 25/2023, si trovano alcune indicazioni in tema di tassazione del lavoro subordinato svolto in *smart working*, partendo dalla considerazione che tale forma di lavoro agile consente un'effettiva distanza fisica del lavoratore dalla sede del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, potendosi trovare ad esempio detti soggetti in differenti Stati. Trattandosi di un atto di prassi molto corposo, nelle presenti note ci limiteremo ad evidenziarne solo alcuni tratti ritenuti operativamente più interessanti.

Ciò che occorre subito sottolineare, e che salta all'occhio dalla lettura del testo in esame, è come a fronte della rilevante evoluzione tecnologico – organizzativa che ha vissuto negli ultimi anni il mondo del lavoro – dove sono emerse tipologie di svolgimento dell'opera come quella del lavoro agile – si riscontri un immobilismo normativo sul tema riguardante il concetto di residenza fiscale.

L'AdE ricostruisce con attenzione i principi di diritto tributario interno che regolano, appunto, la residenza fiscale di un soggetto (articoli 2 e 3 Tuir), ribadendo come il tutto faccia perno essenzialmente sui concetti civilistici di residenza (o dimora abituale) e domicilio (sede principale di affari ed interessi) (articolo 43, cod. civ.).

Come noto, infatti, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Ciò, in sintesi, significa che debbano considerarsi residenti nel nostro Paese, ai fini tributari, le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia 183 giorni in un anno (184 in anno bisestile come il 2024): siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; abbiano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio; abbiano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza. Attenzione a quanto specificato dall'AdE nell'atto in commento, ossia che *"tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona nel territorio dello Stato"*.

Da tali indicazioni si intuisce come, fatta eccezione per la situazione di iscrizione alle anagrafi dei residenti ovvero all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero) per la maggior parte dell'anno solare, situazione fattuale ed oggettiva, il riscontro della sussistenza in Italia di un effettivo domicilio o residenza sia invece un'attività non proprio semplice da espletare e necessitante di un'apposita indagine.

Si ricorda, inoltre, come al soggetto residente in Italia si applichi l'Irpef sul reddito complessivo posseduto del soggetto stesso ed ovunque prodotto nel mondo, concetto della c.d. *worldwide taxation principle*. A tale aspetto si lega infine quella che è conosciuta come normativa convenzionale, la quale prendendo spunto dalla Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni fiscali, si esplicita de facto in singole convenzioni stipulate tra Stati concorrenti per regolare ed armonizzare i rispettivi principi tributari, evitando così ai contribuenti una possibile doppia tassazione. Tale normativa, sulla base dello schema Ocse, in tema di residenza ai fini tributari propone anzitutto una valutazione della disciplina interna di ogni Stato concorrente; solo nel caso di conflitto tra le disposizioni dei due Stati si dovrà applicare uno specifico criterio gerarchico, che passa sotto il nome di *tie breaker rules*. In tale situazione, pertanto, la Convenzione prevede il prevalere del criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in via subordinata, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del contribuente.

E' in tale contesto normativo, tutt'altro che semplice, che si innesta il problema del lavoro agile, al quale peraltro non spetta alcuna eccezione rispetto alle indicazioni prescrittive che abbiamo esaminato, dovendosi semmai valutare come dette norme si debbano al momento adattare alla pratica di un lavoro svolto fisicamente in altro Stato estero.

L'AdE, nel testo del proprio atto di prassi in esame, propone alcune casistiche che possono essere così sintetizzate:

Caso 1:

Cittadino straniero, non iscritto nelle anagrafi della popolazione residente, che lavora dall'Italia in *smart working* per un datore di lavoro estero e che quindi permane, per la maggior parte dell'anno solare, presso un'abitazione ubicata nel nostro Stato unitamente alla famiglia.

Sebbene formalmente non residente, si deve tuttavia considerare che il soggetto, per la maggior parte del periodo d'imposta, mantiene stabilmente nel territorio italiano la sede principale dei suoi rapporti personali e affettivi. Per tale motivo tale soggetto avrà radicato la propria residenza fiscale in Italia, divenendo pertanto soggetto alla tassazione interna.

Caso 2:

Cittadino italiano che si è trasferito all'estero, dove svolge un'attività lavorativa in *smart working*, e ha mantenuto l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.

Tale soggetto viene quindi a qualificarsi come residente in Italia in ragione del requisito

anagrafico, per cui dovrà sottoporre a tassazione tutti i suoi redditi nello Stato italiano.

Caso 3:

Cittadino italiano, risultate iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) per la maggior parte del periodo di imposta, che abbia sottoscritto un contratto di lavoro con un datore estero nel quale sia indicata come sede ordinaria di lavoro il Paese risultante dall'iscrizione all'AIRE o in altro Stato estero.

Nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa in Italia, con modalità agile, e di mantenimento nel nostro Paese della dimora abituale, tale soggetto risulta fiscalmente residente in Italia e quindi soggetto alla tassazione interna.

Caso 4:

Cittadino italiano che si è cancellato dalle anagrafi della popolazione residente in Italia, trasferendosi in uno degli Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (Stati a fiscalità agevolata) per svolgere un'attività di lavoro da remoto per un datore di lavoro localizzato in un terzo Stato.

Salvo prova contraria, a carico del contribuente, tale soggetto continuerà ad essere considerato residente e soggetto a tassazione in Italia per tutti i suoi redditi.

Caso 5:

Cittadino italiano non residente in Italia, in quanto non integra alcuno dei presupposti ex articolo 2 Tuir, che dal suo effettivo Paese di residenza rende le prestazioni per un datore di lavoro italiano.

In mancanza dei presupposti normativi, tale soggetto non si considera assoggettabile ad imposizione in Italia.

Caso 6:

Cittadino italiano assunto da un datore di lavoro estero che ha trasferito la propria residenza nello Stato del datore di lavoro. Tale soggetto, tuttavia, svolge la propria attività in *smart*

working in Italia.

Prescindendo da qualunque valutazione sulla effettiva residenza del lavoratore, i redditi da quest'ultimo percepiti per il lavoro svolto da remoto nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia.

Come detto, il Legislatore dovrà intervenire sul concetto di residenza fiscale, tentandone una modernizzazione a fronte dei notevoli sviluppi operativi proposti dalla realtà produttiva; la cosa sembra già essere stata considerata, visto quanto disposto ex articolo 3, comma 1, lett. c, L. 111/23 *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*.

Seminario di specializzazione

Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più